



COMUNE DI ASSAGO Città Metropolitana di Milano

**Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del Canone mercatale.**

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 18.03.2021
Modificato con delibera di C.C. n. 15 del 21.04.2023 (1)

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del Canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Classificazione delle strade, zone ed aree

Articolo 13 - Modalità di applicazione del Canone

Articolo 14 – Definizione di insegna d’esercizio

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

Articolo 16 – Dichiarazione

Articolo 17 - Pagamento del Canone

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 20 – Sanzioni

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 23 – Riduzioni

Articolo 24 – Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 28 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

Articolo 29 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 31 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 32 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 33 - Pagamento del diritto

Articolo 34 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

Articolo 38 - Occupazioni abusive

Articolo 39 - Domanda di occupazione

Articolo 40 - Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

Articolo 42 - Durata dell’occupazione

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone
Articolo 48 - Classificazione delle strade
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del Canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 50 - Modalità di applicazione del Canone
Articolo 51 - Soggetto passivo
Articolo 52 – Agevolazioni
Articolo 53 – Esenzioni
Articolo 54 - Versamento del Canone per le occupazioni permanenti
Articolo 55 - Versamento del Canone per le occupazioni temporanee
Articolo 56 – Rimborsi
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 58 – Sanzioni

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali
Articolo 60 - Funzionario Responsabile
Articolo 61 - Domanda di occupazione
Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone
Articolo 63 - Classificazione delle strade
Articolo 64 - Criteri di commisurazione del Canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 65- Occupazioni abusive
Articolo 66 - Soggetto passivo
Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni (1)
Articolo 68 – Esenzioni
Articolo 69 - Versamento del Canone per le occupazioni permanenti
Articolo 70 – Rimborsi
Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 72 – Sanzioni

Allegato 1 – elenco vie categoria speciale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 12/12/2006.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV "Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche" del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da Canone o l'installazione sia temporanea.

2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del Canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del Canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari è prevista l'applicazione di un Canone maggiorato del 50 per cento. A tal fine si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del Canone

1. Presupposto del Canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del Canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Classificazione delle strade, zone ed aree

1. La classificazione delle strade, ai fini della determinazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie, prevede una suddivisione in:
 - a) **Categoria Normale**, con applicazione della tariffa standard deliberata dall'Ente;
 - b) **Categoria Speciale** (come da elenco vie Allegato 1) maggiorata attraverso un Coefficiente moltiplicatore di Valutazione economico dell'area, deliberato dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe.
2. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree non classificate in Categoria Speciale, ai fini dell'applicazione del Canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria normale.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del Canone

1. Il Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al Canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al Canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il Canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il Canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il Canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati.
2. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

1. Il Canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe².
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

² Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'ente o anche per il tramite del soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità e previo rilascio di apposita autorizzazione.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del Canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo Canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità ordinaria, con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 17 - Pagamento del Canone

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il Canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il Canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il Canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a € 3,00.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone possono essere differiti; con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di Canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

Articolo 19 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per le spese sostenute per la rimozione o la cancellazione della pubblicità abusiva.

Articolo 20 - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, senza la prescritta autorizzazione preventiva, si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica la sanzione pari al 100 per cento del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada. Per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, le predette sanzioni si applicano solo sulla parte non conforme.
4. La sanzione di cui al comma 3 e l'indennità di cui al comma 2 sono cumulabili in caso di diffusione abusiva dei messaggi pubblicitari.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).

6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario, decorso il termine ultimo per il pagamento, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto previsto dall'art.1, comma 796 della Legge 27.12.2019 n. 160.
11. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per Canone, indennità, sanzioni e interessi non supera € 10,33.
12. In caso di omessa/infedele dichiarazione e/o omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata nelle misure di cui all'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. (1)
13. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione. (1)

Articolo 21 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato sull'automezzo. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 22 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il Canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il Canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il Canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Il Canone è commisurato in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il Canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 23 – Riduzioni

1. Il Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 24 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;³
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) Il Canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l) le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- m) le affissioni sociali a patto che:
 - utilizzino le apposite bacheche rosse, riservate alle comunicazioni di associazioni, partiti politici ecc.
 - non siano presenti segni commerciali (marchi, logotipi, ecc.) o spazi pubblicitari;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 25 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 12/12/2006.

Articolo 26 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

³ Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell'impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020.

Articolo 27 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo Canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 28 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del Canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 29 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del Canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, nonché per formati superiori, è quella determinata annualmente dalla delibera di Giunta Comunale.
3. In funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, si applicano le riduzioni e le maggiorazioni stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le

tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

4. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell'applicazione del Canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale e come tali soggetti alla maggiorazione prevista dal presente regolamento.
5. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70 x 100 cm (600 x 300 cm , 400 x 300 cm, ecc....), la maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del Canone dovuto con un minimo di € 51,00.

Articolo 31 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui al precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l'affissione in Categoria Speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

Articolo 32 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi a adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) le affissioni sociali a patto che:
 - utilizzino le apposite bacheche rosse, riservate alle comunicazioni di associazioni, partiti politici ecc.
 - non siano presenti segni commerciali (marchi, logotipi, ecc.) o spazi pubblicitari;
 - vengano eseguite direttamente dagli interessati.

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
2. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità' previste dallo stesso codice.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari e da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per l'occupazione abusiva è prevista l'applicazione di un Canone maggiorato del 50 per cento. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata dieci giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, recapito telefonico ed indirizzo mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, recapito telefonico ed indirizzo mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) disegni e grafici, con relative misure, atti ad indentificare l'opera stessa
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme. Costituisce in ogni caso titolo di preferenza il fatto che la richiesta venga dai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce, ed a parità di condizioni, i residenti nel Comune.
7. Il Tecnico comunale, prima del rilascio della concessione, comunicherà all'interessato l'importo della cauzione, che dovrà essere proporzionale ai lavori successivamente necessari per la riduzione in pristino dei luoghi e dovrà essere versata prima della consegna dell'atto di concessione.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

**Articolo 40 - Istruttoria della domanda,
e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90. La comunicazione inviata dall'ufficio in merito alla mancanza di eventuali

elementi, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

2. L'avviso inviato dall'ufficio, che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di cinque giorni dalla data della relativa richiesta.
4. L'ufficio competente, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta. L'ammontare della garanzia è stabilita, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del Canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
6. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone per i relativi adempimenti.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del Canone, quando dovuto.
9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 39, comma 8, in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
10. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del Canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o

autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del Canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 41, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del Canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del Canone prima versato.

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del Canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione permanente, senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione temporanea, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del Canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 45 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del Canone di concessione corrisposto.

Articolo 46 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il Canone, sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 48 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 49 - Criteri di commisurazione del Canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al Canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al Canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 50 - Modalità di applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di carburante, la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Non è assoggettabile al Canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 800. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del Canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Le aziende esercenti attività strumentali per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica, gas, telecomunicazioni ecc. sono tenute al versamento del Canone annuo minimo come stabilito ex lege, attualmente pari a 800 euro. (1)
11. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente⁴. Il Canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

⁴ Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il Canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a € 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

Articolo 52 - Agevolazioni⁵

1. Le tariffe del Canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30 per cento. Ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; è previsto il pagamento anticipato del Canone relativo a tutta la durata dell'occupazione e non potrà riguardare un periodo superiore a sei mesi, quindi, in caso di durata pari all'anno, il pagamento anticipato avrà cadenza semestrale;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, se superiori a 10 mq, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - f) Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi che vendono direttamente il loro prodotto;
 - g) Per le occupazioni temporanee superiori a 14 giorni, la tariffa è ridotta del 30 per cento;
 - h) Per le occupazioni di durata non superiore a 12 ore giornaliere, il Canone è applicato nella misura del 50 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro e sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. (1)

Articolo 53 - Esenzioni⁶

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

⁵ Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019. Il Comune, può, tuttavia confermare le riduzioni già riconosciute con il regolamento Tosap/Cosap vigente nel 2019. Le percentuali di riduzione proposte nell'articolo sono meramente esemplificative.

⁶ L'articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2019, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni.

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni che non si protraggono per più di due ore;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- h) passi carrabili;
- i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- k) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- l) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- n) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- o) vasche biologiche;
- p) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- q) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- r) le occupazioni con i cassonetti gialli per la raccolta dei vestiti usati;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- v) occupazioni dovute a manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- w) l'Amministrazione comunale può concedere l'esenzione, in caso di patrocinio di manifestazioni a carattere socioassistenziale, ricreativo, culturale e sportivo o di servizi

continuativi di pubblico interesse svolte unicamente da Organizzazioni che non siano di natura commerciale e non lucrative del tipo ONLUS, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.

Articolo 54 - Versamento del Canone per le occupazioni permanenti

1. Il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del Canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del Canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il Canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio. Il versamento del Canone deve essere effettuato con le modalità direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, anche attraverso modello F24, ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
4. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del Canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del Canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del Canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il Canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del Canone stesso.
2. Il Canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del Canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del Canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di Canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi⁷ di legge.

⁷ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

3. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione pari al 100 per cento del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalla vigenti norme del Codice della Strada. Per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, le predette sanzioni si applicano solo sulla parte non conforme.
4. La sanzione di cui al comma 3 e l'indennità di cui al comma 2 sono cumulabili in caso di occupazione abusiva.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto previsto dall'art.1, comma 796 della Legge 27.12.2019 n. 160.
11. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per Canone, indennità, sanzioni e interessi non supera € 10,33.
12. In caso di omessa/infedele dichiarazione e/o omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata nelle misure di cui all'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. (1)

13. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione. (1)

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 59 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 60 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 61 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per l'attività di commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.3.2017 dalle normative vigenti in materia e dai Regolamenti Comunali.

Articolo 62 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il Canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al beneficio economico in relazione all'attività di cui alla precedente lettera d) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25 per cento della tariffa base.
5. Il Canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 63 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 64 - Criteri di commisurazione del Canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al Canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al Canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al Canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per l'occupazione abusiva è prevista l'applicazione di un Canone maggiorato del 50 per cento. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 66 - Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

Articolo 67 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.

1. La tariffa base alla quale applicare le riduzioni previste nel presente articolo è determinata con deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi del comma 842 della Legge 160/2019.
2. Le occupazioni mercatali permanenti sono assoggettate alla tariffa del canone annuo, in rapporto al periodo di occupazione, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Ai sensi del comma 843 della Legge 160/2019, alle occupazioni relative ai mercati ricorrenti si applicano le tariffe di cui al comma 842, frazionate per ore, fino ad un massimo di 9 (nove), in relazione all'orario effettivo.
4. Per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera si considera una durata di occupazione pari a 7 (sette) ore forfettarie giornaliere.
5. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte.
6. Sempre ai sensi della Legge 160/2019 comma 843, per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.
7. Per le occupazioni con banchi NON ALIMENTARI dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata un'ulteriore riduzione pari al 16%.
8. Per le occupazioni con banchi ALIMENTARI nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione pari al 8%.
9. Per le occupazioni non ricorrenti, si applica la tariffa base giornaliera, eventualmente ridotta del:
 - a. 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - b. 30 per cento per le occupazioni temporanee superiori a 14 giorni;
 - c. 50 per cento per le occupazioni di durata non superiore a 12 ore giornaliere,
10. Il canone assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera di cui ai commi 639, 667 e 68 della Legge 147/2013.

Articolo 68 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone⁸:
 - a) le occupazioni di coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora e nell'arco della stessa giornata l'operatore dovrà spostarsi di almeno 250 mt dal punto precedentemente occupato;
 - b) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - c) le occupazioni che non si protraggono per più di due ore;
 - d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
 - e) tutte le occupazioni di attività disciplinate dal PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2017.

⁸ Come per le riduzioni il Comune può disporre qualsiasi tipo di esenzione, fermo restando la possibilità di replicare quelle già presenti nei regolamenti Tosap/Cosap per le occupazioni mercatali.

Articolo 69 - Versamento del Canone per le occupazioni permanenti (1)

1. Il Canone per le occupazioni mercatali permanenti e ricorrenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento del Canone va effettuato in due rate al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il Canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, anche mediante modello F24.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del Canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di Canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi⁹ nella misura di legge.

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del Canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione pari al 100 per cento del Canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione delle violazioni previste dalla vigenti norme del Codice della Strada. Per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, le predette sanzioni si applicano solo sulla parte non conforme.
4. La sanzione di cui al comma 3 e l'indennità di cui al comma 2 sono cumulabili in caso di occupazione abusiva.

⁹ Si ritiene possibile regolamentare un tasso d'interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all'art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 in riferimento alla sanzione prevista dal comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni di cui al comma 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo quanto previsto dall'art.1, comma 796 della Legge 27.12.2019 n. 160.
11. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per Canone, indennità, sanzioni e interessi non supera € 10,33.
12. In caso di omessa/infedele dichiarazione e/o omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata nelle misure di cui all'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. (1)
13. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione. (1)

ALLEGATO 1)

COMUNE DI ASSAGO
STRADE IN CATEGORIA SPECIALE
CASCINA VENINA
GALLERIA CARREFOUR
MM2 ASSAGO MILANOFIORI FORUM
MM2 ASSAGO MILANOFIORI MEZZANINO
MM2 ASSAGO MILANOFIORI NORD
PIAZZALE CARREFOUR
PIAZZA DEGLI INCONTRI
STRADA N. 1 - C.D. MILANOFIORI
STRADA N. 2 - C.D. MILANOFIORI
STRADA N. 3 - C.D. MILANOFIORI
STRADA N. 4 - C.D. MILANOFIORI
STRADA N. 5 - C.D. MILANOFIORI
STRADA N. 6 - C.D. MILANOFIORI
SVINCOLO AUTOSTRADALE MI-GE
TANGENZIALE OVEST
VIA ALZAIA NAVIGLIO PAVESE
VIA DEL BOSCO RINNOVATO
VIA DEL MULINO
VIA DI VITTORIO
VIA FONTE LUNGA
VIA GARIBALDI
VIA IDIOMI
VIA ROGGIA BARTOLOMEA
VIA ROGGIA CARLESCA
VIA ROGGIA ZERBONA
VIA ROZZANO
VIA VALLEAMBROSIA
VIALE MILANOFIORI